



Città di Pontida

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO COMUNALE
RECANTE NORME E CRITERI PER LA
COSTITUZIONE DEL FONDO
INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL
DECRETO LEGISLATIVO
18/04/2016, N. 50**

INDICE

Art. 1 - Obiettivi e finalità

Art. 2 - Oggetto e definizioni

Art. 3 - Il fondo per la progettazione e l'innovazione

Art. 4 - Percentuali di alimentazione

Art. 5 - Destinazione e determinazione del fondo

Art. 6 - Conferimento incarichi

Art. 7 - Accertamenti per erogazione delle somme e decurtazioni

Art. 8 - Liquidazione e tempistica

Art. 9 - Casi particolari e rinvio

Art. 10 - Obbligo di astensione

Art. 11 - Copertura rischi e spese a carico dell'Amministrazione

Art. 12 - Entrata in vigore e disposizioni finali

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" - di seguito denominato "Codice" - e si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Amministrazione Comunale di Pontida, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilita.

ART. 2 – OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento ha per oggetto la definizione dei criteri per la costituzione delle risorse finanziarie del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.lgs. 50/2016.

2. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

- per "Codice", il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- per "D.p.r.", il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni per le parti applicabili;
- per "Responsabile", il soggetto che esercita i poteri di cui all'articolo 107 del TUEL;
- per "RUP", il Responsabile del procedimento di cui al D.Lgs. 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla normativa in materia del Codice;
- per "collaboratori": il personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti;
- per "collaudatore": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 D.Lgs. 50/2016;
- per "lavoro": le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D.Lgs. 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.);
- per "Fondo": Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016;
- per "incentivo": parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

ART. 3 – IL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

1. Le somme di cui all'articolo 113, comma 2-3, del codice, sono costituite da una percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera come meglio indicato nelle parti che seguono.

2. In particolare il Fondo è alimentato con una percentuale non superiore al 2% dell'importo a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza e delle parti non soggetti a ribasso ed esclusa IVA) per appalti (lavori, servizi e forniture) per le quali siano eseguite le previste prestazioni tecniche di cui agli articoli successivi.

3. La costituzione del Fondo per la progettazione e l'innovazione è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività, al contenimento delle spese tecniche generali ed all'innovazione.

3. Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli appalti di lavoro, servizi o forniture.

4. Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1/4/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004.
5. Sono ammessi all'incentivazione e pertanto alla costituzione del Fondo tutti i contratti di lavori pubblici. Sono ammessi altresì i contratti di forniture e/o servizi il cui quadro economico presenti un importo superiore a 40.000 euro.

ART. 4 – PERCENTUALI DI ALIMENTAZIONE

1. Fermo restando il limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara, il Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 viene alimentato con percentuali diverse, in rapporto all'entità ed alla complessità dell'appalto, a seconda che si tratti di appalto inferiore alla soglia comunitaria oppure uguale o superiore alla soglia comunitaria.
2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria il Fondo per incentivi per funzioni tecniche è pari al 2% dell'importo a base di gara.
3. Per gli appalti di importo maggiore oppure uguale alla soglia comunitaria il Fondo per incentivi per funzioni tecniche è pari al 2% dell'importo a base di gara sino alla soglia comunitaria e pari al 1,0 % per la parte di importo eccedente la soglia comunitaria.
4. Alla data di sottoscrizione della presente le soglie comunitarie sono le seguenti:
 - lavori e concessioni di lavori: € 5.220.000,00;
 - servizi e forniture: € 209.000,00.
5. Nel caso di varianti in aumento, l'importo del Fondo gravante sulla singola opera viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

ART. 5 – DESTINAZIONE E DETERMINAZIONE DEL FONDO

1. Il fondo di cui al precedente articolo 2 viene destinato nel seguente modo:
 - a) incentivo per il personale pari all'80%, ripartito tra gli incaricati per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, nonché tra i loro collaboratori;
 - b) restante 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, destinato all'acquisto, da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Il fondo e conseguentemente il corrispondente incentivo di cui alla precedente lettera a) non sono soggetti ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
3. Le somme occorrenti per la creazione del fondo e per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito del quadro economico del relativo appalto. Per interventi di somma urgenza è ammesso determinare e reperire a consuntivo dei lavori eseguiti le somme anzidette.

ART. 6 – CONFERIMENTO INCARICHI

1. Il Responsabile preposto alla struttura competente conferisce gli incarichi ed individua nominativamente le figure che partecipano allo svolgimento delle attività elencate al precedente articolo.
2. Il Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RUP. Con il medesimo provvedimento, il Responsabile accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della

quota di incentivo spettante, in correlazione al lavoro eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare l'importo complessivo dell'opera (lavoro, servizio, fornitura), il nominativo dei dipendenti incaricati, le prestazioni da svolgere, e le scadenze assegnate a ciascuno.
4. I termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, il quale cura la tempestiva attivazione dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
5. I termini per la direzione dei lavori nonché per la direzione del contratto coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore. I termini per il collaudo e per la verifica di conformità coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari.
6. Nell'attribuzione degli incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati, della specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro.
7. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione al lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
8. Il personale incaricato delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 potrà svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura ed alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.
9. L'individuazione degli incaricati di cui al presente articolo può avvenire anche per mezzo di atti di Giunta Comunale.

ART. 7 – ACCERTAMENTI PER EROGAZIONE DELLE SOMME E DECURTAZIONI

1. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del Responsabile preposto alla struttura competente. L'accertamento viene effettuato in corrispondenza del collaudo ovvero della verifica di conformità.
2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 40% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa.
4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 4 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati.
5. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 20% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.
6. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia.
7. Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016 da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazione di penali.
8. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di avveramento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

ART. 8 – LIQUIDAZIONE E TEMPISTICA

1. La liquidazione degli incentivi avverrà mediante apposito atto redatto dal Responsabile preposto alla struttura competente - nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse - ad avvenuta conclusione dell'appalto. A tal proposito il Responsabile verificherà i contenuti della relazione schematica a lui presentata dal responsabile del procedimento e dalle altre figure coinvolte, in cui sono asseverate le specifiche attività compiute, con l'indicazione della relativa quota di riparto delle somme destinate all'incentivazione dei dipendenti.
1. Nel caso di lavori oppure servizi la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.
2. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.

ART. 9 – CASI PARTICOLARI E RINVIO

1. Nel caso di appalti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 113 del Codice, per cui si verificano eventualità non contemplate dal presente regolamento, si applicano comunque gli istituti qui previsti, secondo criteri di analogia, tenendo conto della corrispondenza tra l'attività espletata e quella richiesta dall'amministrazione e del criterio di proporzionalità.
2. Nell'impossibilità di applicare il presente regolamento, anche ai sensi del comma 1, per determinare la suddivisione proporzionale dell'incentivo tra i vari soggetti o le quote corrispondenti alle attività svolte da soggetti esterni che costituiscono economia, si potrà fare riferimento ai rapporti tra le diverse attività come remunerate dalle tariffe professionali, ove previste.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti partecipati o controllati.

ART. 10 – OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Nel caso in cui il Responsabile coincida con una o più delle figure indicate all'articolo 6, il medesimo dovrà astenersi da attività, quali a titolo indicativo e non esaustivo si citano quelle indicate ai precedenti articoli 7-8-9, che lo vedono in conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 7 del d.p.r. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'ente. A tale adempimento provvederà il soggetto individuato secondo le disposizioni del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o nel caso non fosse individuato tale compito spetterà al Segretario Comunale.
2. Nel caso in cui il Responsabile fosse anch'esso beneficiario del fondo, la corresponsione dello stesso, sempre previo accertamento secondo quanto indicati nelle parti che precedono, viene disposta dal Segretario Comunale.

ART. 11 - COPERTURA RISCHI E SPESE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Il Comune a proprie spese stipula, in nome e per conto dei dipendenti incaricati delle attività di progettazione, idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale.
2. L'assicurazione di cui sopra è aggiuntiva a quella che copre i rischi derivanti dallo svolgimento di pubbliche funzioni.
3. Il Comune si impegna inoltre a rimborsare eventuali spese previste per Legge che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività di cui al precedente articolo 6. A titolo indicativo e non esaustivo, richiamando le Linee guida "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni in fase di approvazione" (capo III punto 1), rimborso delle quote di iscrizioni ad Albi professionali.

ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo 50/2016, al Decreto Legislativo 56/2017, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali nonché con la definitiva approvazione, da parte dell'ANAC, delle linee guida sia nel merito del profilo del R.U.P. che delle altre figure di cui al presente Regolamento.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento e, in particolare il precedente Regolamento approvato con deliberazione di G.C. n. 118/2016.
4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Comunale ed è pubblicato sul sito dell'Ente.